

Spett.le
Regione Sardegna
Servizio V.I.A. – Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente
Assessorato dell'Industria – Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

A mezzo pec:
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
industria@pec.regione.sardegna.it

Isili, 16 aprile 2024

OGGETTO: ***"Progetto di coltivazione e recupero ambientale nell'ambito della richiesta di concessione mineraria temporanea per argille bentonitiche e argille smettiche denominata "Mauru Marras" in agro del Comune di Isili". Proponente: E.T.A.S. Procedimento per il rilascio del P.A.U.R. L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021". Osservazioni della Società Sardinia Solar Energy Isili S.r.l. nel PAUR avviato dalla Società E.T.A.S. e contestuale istanza di archiviazione del PAUR.***

Spett.le Regione Sardegna

la scrivente Società Sardinia Solar Energy Isili S.r.l. (di seguito, la "**Società**"), con ogni più ampia riserva e salvezza, fa riferimento al procedimento autorizzativo unico regionale ("**PAUR**") avviato dalla Società E.T.A.S. Estrazione e Trasformazione Argille Sarde S.r.l., indicato all'oggetto, per segnalare quanto segue.

1. Premessa

La scrivente Società è titolare del progetto di un impianto fotovoltaico, avente potenza complessiva AC di 20,98 MW e potenza nominale DC pari a 24,195 MWp, da realizzarsi in Comune di Isili, località "Perd'e Cuaddu", presso l'area industriale del Sarcidano: Foglio 11 mappali 14,15,24,25,27,29,30,32,33,34,73,82,83,84,93,131,132,133,154,275,328,330,332,333,450,451,452, 543,454,456,457,463,464,465,467,469,471,473,475,477,480,482,484,542 e al foglio 12 mappali 13,315,317,323 (l' "**Impianto Fotovoltaico**"). La disponibilità dell'area in esame è stata acquisita dalla Società proprio al fine di "blindare" i mappali destinati ad ospitare l'Impianto.

Al fine di ottenere i necessari titoli autorizzativi alla realizzazione e all'esercizio dell'Impianto Fotovoltaico, la scrivente Società in data 13 ottobre 2023 ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'istanza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 ai fini del rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. **L'istanza di VIA è stata dichiarata procedibile in data 23 ottobre 2023**, giusta adozione in quella data dell'avviso al pubblico di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/2006.

Ancorché l'istanza di VIA della scrivente Società sia stata oggetto di pubblicazione (con efficacia di pubblicità legale) sin dal 23 ottobre 2023, la Società, a seguito della consultazione del portale "SardegnaAmbiente", ha appreso della pendenza del procedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) avviato dalla Società E.T.A.S. Estrazione e Trasformazione Argille Sarde S.r.l. ("**ETAS**") innanzi a Codesta Spett.le Regione per la realizzazione di un progetto di coltivazione e recupero ambientale a scopo minerario (il "**Progetto di coltivazione**"). **Detto Progetto di Coltivazione non solo è destinato ad insistere su tutta l'area di impianto (in particolare sul Foglio 11 mappali n. 27, 29, 30, 32, 33, 34, 93, 275, 456, 457, 467,**

Sardinia Solar Energy Isili Srl

Sede amministrativa Via G. Macaggi 25/4 - 16121 Genova - Tel +39 010 2541142 - Fax +39 010 2475350

capitale sociale € 10.000 i.v. – C.F. e P.IVA 12455880968 – PEC sseisili@legalmail.it

Sede legale Vicolo Santa Maria alla Porta 1 – 20123 Milano (Italy) – Stabilimento in Sardegna tel +39 070 7737881 - fax+39 070 7737890

469, 471, 473, 477, 478, 479) di cui la scrivente Società ha acquisito la disponibilità, ma è altresì del tutto incompatibile con lo sviluppo dell’Impianto Fotovoltaico proposto dalla scrivente Società.

Il PAUR avviato da ETAS al fine di assentire il Progetto di Coltivazione sulle aree di proprietà della scrivente Società, già destinate ad ospitare l’Impianto Fotovoltaico, è affetto, già in radice, da gravi vizi di illegittimità e deve esserne dichiarata l’archiviazione. Nel prosieguo si dimostrerà che:

- l’interesse alla realizzazione dell’Impianto Fotovoltaico è qualificato, dal diritto comunitario, come “*d’interesse pubblico prevalente*”, e pertanto deve essere considerato **prioritario** rispetto all’interesse minerario;
- in ogni caso, il procedimento autorizzativo relativo all’Impianto Fotovoltaico è precedente rispetto al PAUR avviato da ETAS e, pertanto, va riconosciuta all’Impianto Fotovoltaico **priorità cronologica**;
- inoltre, il procedimento autorizzativo sembra fondarsi, tra l’altro, sulla titolarità, da parte di ETAS, della proroga di un permesso di ricerca, la quale, tuttavia, è **illegittima**.

2. Sulla prevalenza dell’attività di produzione di energia da fonti rinnovazioni rispetto all’attività mineraria

II.1 Il PAUR avviato da ETAS prevede la localizzazione del Progetto di Coltivazione sulle medesime aree acquisite dalla scrivente Società al precipuo scopo di localizzare l’Impianto Fotovoltaico. **Ebbene, il procedimento richiesto da ETAS è del tutto illegittimo in quanto preclude l’insediamento di un impianto da fonte rinnovabile dichiarato *ex lege* dal legislatore comunitario “*d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica*” (Art. 3 del Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 “*che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili*”) e qualificato di pubblica utilità ed indifferibile ed urgente dall’art. 12, comma 1 del D.Lgs. 387/2003.** Va pertanto dichiarata l’archiviazione del procedimento per l’autorizzazione del Progetto di Coltivazione.

L’interesse alla realizzazione degli impianti da fonte rinnovabile è prevalente rispetto all’interesse minerario. Ciò è dimostrato dai plurimi interventi del legislatore comunitario nel senso di incentivare ed accelerare la transizione energetica.

La necessità di una rapida transizione ad un’economia verde è stata ribadita dalla recente crisi energetica, innescata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa nel febbraio 2022, che ha condotto la Commissione Europea ad emanare, sin dall’8 marzo 2022, la comunicazione REPowerEU, con cui è stato evidenziato che:

- l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha reso evidente la necessità di una transizione rapida verso l’energia pulita, precisando che “accelerare la transizione verde consentirà di ridurre le emissioni e la dipendenza dai combustibili fossili importati e di proteggersi dall’aumento dei prezzi”;
- per far fronte all’attuale situazione di emergenza, la Commissione esaminerà tutte le possibilità per l’adozione di misure di emergenza volte a limitare l’effetto di contagio dei prezzi del gas sui prezzi dell’energia elettrica, ad esempio stabilendo limiti di prezzo (del gas, e non dell’energia) temporanei, e “*darà un seguito adeguato per mantenere l’energia elettrica a prezzi accessibili, senza perturbare l’approvvigionamento e gli ulteriori investimenti nella transizione verde*”.

Con la successiva comunicazione del 18 maggio 2022 la Commissione ha dato seguito alle prime indicazioni, presentando il “Piano REPowerEU” ove si legge che:

- per far fronte alla crisi del gas è indispensabile accelerare la transizione verso l'energia pulita ("REPowerEU mira a ridurre rapidamente la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi imprimendo un'accelerazione alla transizione verso l'energia pulita e unendo le forze per giungere a un sistema energetico più resiliente e a una vera Unione dell'energia");
- a tal fine è indispensabile attrarre investimenti nel comparto rinnovabile, alimentando la stabilità della regolamentazione e la certezza del diritto ("per conseguire gli obiettivi di REPowerEU è essenziale accelerare l'attuazione e aggiornare, puntando ad una maggiore ambizione, i piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC). I PNEC svolgono infatti un ruolo cruciale nel rafforzare la fiducia degli investitori e la prevedibilità degli investimenti, offrendo un solido quadro per pianificare e incentivare la riduzione dell'uso di combustibili fossili").

Proprio per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e accelerare la transizione, è stato poi emanato il **Regolamento (UE) 2022/2577 del 22 dicembre 2022**, recante una regolamentazione di carattere speciale, tesa ad accelerare la procedura autorizzativa di rinnovabili. Nello specifico, l'art. 3 del medesimo Regolamento:

- riconosce che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete e la rete stessa siano **"d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica"**;
- impone agli Stati membri di accordare, nella pianificazione ed autorizzazione, **priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi.**

Nel solco di quanto detto, il Regolamento (UE) 2024/223 ha prorogato l'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2577 **sino al 30 giugno 2025**, proroga che *"risulta necessaria in considerazione della situazione particolarmente tesa dell'approvvigionamento sui mercati dell'energia ai fini di un'accelerazione forte e immediata dei progetti di energia rinnovabile. Si tratta di una norma di grande rilievo, tale da incidere sull'esito del procedimento"*.

Inoltre, in data 31 ottobre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che *"modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio"*.

Per quanto di interesse, la nuova Direttiva (c.d. RED III) ha stabilito che:

- *"il contesto generale determinato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e dagli effetti della pandemia di COVID-19 ha provocato un'impennata dei prezzi dell'energia nell'intera Unione, evidenziando in tal modo la necessità di accelerare l'efficienza energetica e accrescere l'uso delle energie da fonti rinnovabili nell'Unione"* (considerando 4);
- *"il piano REPowerEU stabilito nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 («piano REPowerEU») mira a rendere l'Unione indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030", prevedendo, per quanto di interesse "l'anticipazione delle capacità eolica e solare, un aumento del tasso medio di diffusione di tale energia e capacità supplementari di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 per adeguarsi a una maggiore produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica"* (considerando 5);
- gli obiettivi per l'energia rinnovabile dovrebbero andare di pari passo con gli sforzi complementari di decarbonizzazione basati su altre fonti di energia non fossili per conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

Su queste basi, la Direttiva (all'art. 1, recante modifiche della direttiva (UE) 2018/2001) ha poi fissato un nuovo target per le rinnovabili 2030 sul consumo finale di energia dell'UE, portando l'obiettivo al 42,5% (dal 32% richiesto dalla direttiva RED II) e chiedendo nello stesso tempo un impegno per il 45% da implementare attraverso ulteriori contributi volontari nazionali o attraverso misure paneuropee. A tal fine è stato previsto, all'art. 16 septies, che ***“entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralità, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica”***.

Tale normativa – che, in quanto avente derivazione comunitaria, obbliga le Regioni alla sua osservanza ex artt. 117 e 11 Cost. – costituisce cogente criterio di risoluzione (in favore dell'Impianto Fotovoltaico della scrivente) dell'interferenza determinata dal Progetto di Coltivazione proposto da ETAS a danno dell'Impianto Fotovoltaico proposto dalla scrivente Società.

Tale criterio di risoluzione in favore dell'Impianto Fotovoltaico della scrivente è espressamente sancito dall'art. 3 del Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022, secondo cui ***“Gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente”***.

II.2 Inoltre, l'Impianto Fotovoltaico proposto dalla scrivente è ubicato in area idonea *ex lege* ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2 del D.Lgs. 199/2021, essendo le aree di Impianto *“interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*. Ciò comporta che l'Impianto Fotovoltaico è destinato a beneficiare sin da subito di una speciale disciplina di favore ed acceleratoria, stabilita con normativa costituente principio fondamentale cui le Regioni devono adeguarsi. E' chiaro che la Regione Sardegna, ove assentisse la realizzazione del Progetto di Coltivazione, impedirebbe la concreta attuazione della disciplina in materia di aree idonee ope legis dettata dal D.Lgs. 199/2021 proprio in recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. Red II).

In conclusione, la normativa comunitaria, anche recepita dal legislatore nazionale, ispirata al principio di massimizzazione degli impianti rinnovabili impone di attribuire prevalenza alla realizzazione dell'Impianto Fotovoltaico proposto dalla scrivente Società rispetto al Progetto di Coltivazione.

Considerato poi che la realizzazione dell'Impianto Fotovoltaico e del Progetto di Coltivazione (in quanto insistenti sulle medesime particelle) non è in alcun modo ipotizzabile, deve pertanto essere dichiarata l'archiviazione del PAUR attivato da ETAS per la realizzazione del Progetto di Coltivazione.

3. Sulla priorità cronologica del procedimento autorizzativo dell'Impianto Fotovoltaico sul PAUR relativo al Progetto di Coltivazione

III.1 Fermo quanto sopra, deve accordarsi prevalenza al procedimento autorizzativo avviato per la realizzazione e l'esercizio dell'Impianto Fotovoltaico rispetto al PAUR avviato da ETAS anche sulla base del principio di **priorità cronologica**.

Come anticipato in sede di premessa, la scrivente Società ha richiesto la VIA ministeriale in data 13 ottobre 2023; l'istanza di VIA è **stata dichiarata procedibile dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 23 ottobre 2023**. Tale data segna il momento in cui i terzi acquisiscono conoscenza legale circa la pendenza del procedimento di VIA. Il PAUR richiesto da ETAS è stato, invece, reso procedibile dalla Regione Sardegna – Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente solamente in data 10 gennaio 2024: a distanza di 3 mesi dall'avvio del procedimento di VIA richiesto dalla Società.

Il precedente avvio del procedimento di VIA relativo all’Impianto Fotovoltaico avrebbe dovuto indurre la Regione Sardegna a dichiarare, già *ex ante*, l’improcedibilità dell’istanza di PAUR di ETAS proprio in quanto avente ad oggetto un progetto del tutto interferente con l’Impianto Fotovoltaico, prioritario sotto il profilo cronologico.

In spregio al criterio cronologico, la Regione Sardegna ha invece avviato il PAUR relativo al Progetto di Coltivazione. E lo ha fatto nonostante fosse ben consapevole della pendenza del procedimento di VIA richiesto dalla Società; **tant’è che lo stesso Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, con nota prot. 35288 del 24 novembre 2023, ha esso stesso trasmesso il parere paesaggistico favorevole espresso dal servizio regionale tutela del paesaggio Sardegna Meridionale (nota prot. 54963 del 20 novembre 2023).**

Sulla base di quanto sopra, considerato che il procedimento di VIA avviato in relazione all’Impianto Fotovoltaico è precedente rispetto al PAUR relativo al Progetto di Coltivazione, **l’interferenza tra l’Impianto Fotovoltaico e il Progetto di Coltivazione deve essere risolta attribuendo prevalenza all’Impianto Fotovoltaico.**

Di qui, deve essere dichiarata l’archiviazione del PAUR avviato da ETAS

4. Sulla illegittimità della proroga del permesso di ricerca di ETAS

In subordine a quanto precede, si rileva che la domanda di PAUR presentata da ETAS parrebbe fondarsi, tra l’altro, sulla titolarità in capo ad essa del permesso di ricerca mineraria con conseguente pretesa applicazione dell’art. 16, r.d. 1443/1927, il quale contempla un diritto di prelazione a favore del ricercatore nel rilascio della concessione di coltivazione.

Detto permesso è stato oggetto di proroga rilasciata con determinazione regionale n. 267 del 14.04.2023.

Sennonché, tale proroga è illegittima per diversi motivi ed infatti è oggetto di due giudizi di impugnazione tuttora pendenti davanti al TAR Sardegna (uno proposto dalla Futura s.r.l., avente r.g. n. 836/2023, e l’altro proposto dal Fallimento Phoenix One s.r.l., avente r.g. n. 574/2023, entrambi con udienza di discussione fissata al 22 maggio 2024).

I motivi di ricorso – che potrebbero trovare accoglimento da parte del TAR –sono i seguenti:

- omessa comunicazione dell’avvio del procedimento sia alla proprietaria del terreno, Futura s.r.l. (società che controlla Sardinia Solar Energy Isili Srl al 100%), sia al Fallimento alienante, nonostante la Regione fosse a conoscenza della intervenuta aggiudicazione dell’area a favore della Futura s.r.l., con conseguente violazione del diritto degli stessi soggetti al contraddittorio procedimentale, in violazione degli artt. 7 e 10, l. 241/1990;
- violazione dell’art. 6 del r.d. 1443/1927, per omissione degli accertamenti necessari alla constatazione delle opere eseguite e dei risultati ottenuti in esecuzione del permesso di ricerca originario; a tal proposito, ETAS ha presentato alla Regione una mera relazione e la Regione stessa non ha svolto alcuna attività ispettivo-accertativa;
- violazione dell’art. 7 della l.r. 15/1957, a mente del quale il provvedimento di proroga dovrebbe intervenire entro sei mesi dalla data della richiesta, laddove nel caso di specie la proroga è stata adottata undici mesi dopo la domanda;
- carenza di motivazione, posto che il provvedimento di proroga è stato adottato senza alcuna comparazione tra tutti gli interessi coinvolti, *in primis* quello imprenditoriale della società aggiudicataria della proprietà del terreno;
- illegittimità della scadenza apposta alla proroga, pari a un anno dal rilascio della proroga stessa anziché – come sarebbe dovuto avvenire - dalla data di scadenza del permesso da prorogare.

Per maggiore completezza si allegano i due ricorsi proposti davanti al TAR dalla Futura s.r.l. e dal Fallimento Phoenix One s.r.l. (**all.ti 1-2**).

Qualora la proroga venisse annullata verrebbe meno uno dei presupposti sui quali si fonda il procedimento avviato da ETAS, la cui idoneità tecnica verrebbe valutata anche sulla base di un permesso di ricerca oggetto di proroga illegittima e senza che vi sia stato alcun accertamento sull'attività svolta in esecuzione del permesso stesso (in contrasto – come detto – con l'art. 6 del r.d. 1443/1927).

Per tale motivo, nella presente subordinata ipotesi, il PAUR dovrà essere sospeso in attesa dell'esito dei predetti giudizi.

*

Tutto quanto sopra premesso, la scrivente Società Sardinia Solar Energy Isili S.r.l., con ogni più ampia riserva e salvezza, formula

ISTANZA

a che Codesta Spett.le Amministrazione voglia dichiarare l'archiviazione del PAUR richiesto da ETAS in relazione al *"progetto di coltivazione e recupero ambientale nell'ambito della richiesta di concessione mineraria temporanea per argille bentonitiche e argille smettiche denominata "Mauru Marras" in agro del Comune di Isili"*.

In subordine, la scrivente Società Sardinia Solar Energy Isili S.r.l., con ogni più ampia riserva e salvezza, chiede a Codesta Spett.le Amministrazione regionale di essere coinvolta nel PAUR avviato da ETAS, in quanto soggetto controinteressato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990.

Inoltre, in subordine alla richiesta di archiviazione immediata, la scrivente chiede che il PAUR venga sospeso fino all'esito dei pendenti giudizi amministrativi (al TAR e eventuali successivi gradi di giudizio) contro la proroga del permesso di ricerca rilasciata in favore di ETAS.

Per la denegata ipotesi di rilascio del PAUR in favore di ETAS la scrivente si riserva sin d'ora la richiesta del risarcimento di ogni danno subito a causa della mancata realizzazione dell'impianto fotovoltaico sopra descritto, sia ai sensi degli artt. 19 e 31 del r.d. 1443/1927, sia ai sensi dell'art. 32 del medesimo r.d., in virtù del quale ai terreni gravati da concessioni di coltivazione si applica la normativa in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di espropriazione di cui al D.P.R. n. 327/2001, ivi incluso l'obbligo per il concessionario di corrispondere l'indennità da occupazione temporanea (come da sentenze della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, nn. 140/2023 e 360/2023).

Con osservanza,

Firmato digitalmente da:
MICHELETTI SIMONE
Data: 16/04/2024 11:36:46

Sardinia Solar Energy Isili S.r.l.
Firmato digitalmente da:
MICHELETTI SIMONE
Data: 16/04/2024 11:36:47

Futura Srl